

N. 1866

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2009

Modifica all'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di maggioranze assembleari per interventi di rendimento energetico negli edifici in condominio

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il momento di grave crisi economica nel quale ci troviamo ha fatto sì che l'Esecutivo si adoperasse per approntare iniziative normative volte a favorire lo sviluppo dell'economia del Paese. Il Governo, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto una serie di interventi in materia di sviluppo, di internazionalizzazione delle imprese e di energia.

In particolare, l'articolo 27, comma 22 della legge citata, al fine di agevolare gli interventi di rendimento energetico negli edifici in condominio, ha modificato la disciplina delle maggioranze assembleari che occorrono per deliberare tale tipo di iniziative. La variazione, che non ricalca né le maggioranze previste dal codice civile, né quelle disposte dalle leggi speciali che derogano al

codice in caso di particolari fattispecie, consente a pochi di poter decidere su molti.

Il presente disegno di legge, attraverso la modifica della legge 9 gennaio 1991, n. 10 – recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» –, introduce un maggior controllo per le delibere delle assemblee condominiali in materia di rendimento energetico, con la conseguenza che le fasce sociali più deboli (anziani, giovani famiglie, *single*, lavoratori precari e così via) non sono penalizzate da maggioranze irrisorie che decidano di effettuare interventi economicamente molto onerosi.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile».